

TAR LAZIO - Roma, SEZ. I - sentenza 8 settembre 2014 n. 9505

Alla stregua dell'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 che introduce una espressa eccezione alla necessità della motivazione per i soli atti normativi e per quelli a contenuto generale, la motivazione è requisito indispensabile di ogni atto amministrativo, ivi compresi quelli consistenti in manifestazioni di giudizio interni a procedimenti concorsuali o para-concorsuali, nell'ambito dei quali, anzi, la motivazione svolge un precipuo ruolo pregnante, quale fattore di esternazione dell'*iter* logico delle determinazioni assunte dalle commissioni esaminatrici in esercizio dell'amplissima discrezionalità loro riconosciuta, ai fini dell'esercizio del diritto di difesa in giudizio.

La natura di atto di alta amministrazione, a forte valenza fiduciaria, non comporta l'esclusione dell'obbligo di motivazione, essendo chiuso nel sistema, dopo l'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, ogni spazio per la categoria dei provvedimenti amministrativi c.d. a motivo libero. Anche allorché, quindi, si debbano adottare atti di nomina di tipo fiduciario, l'Amministrazione deve indicare le qualità professionali sulla base delle quali ha ritenuto il soggetto più adatto rispetto agli obiettivi programmati, dimostrando di aver compiuto un'attenta e seria valutazione del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto prescelto, sì che risulti la ragionevolezza della scelta.